



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LIVORNO

Ufficio del Dirigente

Via De Larderel 88 Livorno, tel. 0586/252212 fax 0586/893658 e mail. annamarialeena.martini@giustizia.it

Prot. 2029

Livorno, 8 luglio 2011

Ai direttori amministrativi
Dott. Paolo Voglini
Dott. Aurelio Grasoli
Dott.ssa Sabrina Amico

A tutto il personale della
sezione civile,
sezione volontaria giurisdizione
sezione lavoro,
sezione fallimenti,
sezione esecuzioni mobiliari
sezione esecuzioni immobiliari
alle sezioni distaccate di
Cecina
Piombino
Portoferraio

e p.c.

Al Sig. Presidente del Tribunale
al Sig. Presidente della sezione civile
al Consiglio dell'ordine degli Avvocati

oggetto: DPR n. 98 del 6.7.2011 pubblicato sulla G.U. 155 del 6.7.2011– art. 37 disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie – contenete tra l'altro modifica del contributo unificato e delle norme sull'iscrizione a ruolo.

Poiché l'art. 37 del D.L. 98/11 contenente le modifiche in oggetto è in vigore dal 6.7.2011 data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, ritengo opportuno segnalare, anche prima che pervenga una comunicazione formale dagli organi superiori, che il decreto legge citato ha previsto importanti modifiche in materia di iscrizione a ruolo delle cause civili, che vi ho già comunicato a voce e per comodità, di seguito riassumo:

1. Innanzi tutto segnalo che è **obbligatorio che nell'atto introduttivo l'Avvocato indichi il proprio indirizzo di pec (posta elettronica certificata)** che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Livorno ha fornito a tutti gli iscritti, **il numero di fax ed il codice fiscale della parte.** Infatti "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel

CONSIGLIO DELL'ORDINE
AVVOCATI e PROCURATORI

09 LUG. 2011

LIVORNO

ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'." (cioè si aggiunge all'intero contributo che dovrebbe pagare la metà di esso);

RICORDO CHE TALI DATI SONO INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO SIA DELLA CANCELLERIA TELEMATICA, GIÀ ATTIVA DA NOI, CHE IN VISTA DELL'ATTIVAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO PREVISTA PER SUBITO DOPO L'ESTATE.

2. sono soggetti al pagamento del contributo unificato anche le cause di separazione e divorzio sia congiunte (€37), che giudiziali (€85);

3. sono aumentati tutti gli importi dei contributi unificati nel modo seguente:

–euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis [se nell'ultima denuncia dei redditi superano il doppio dell'importo previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato non pagano c.u.], per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile [separazioni consensuali], e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 [divorzi congiunti];

– euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I [separazioni giudiziali] e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, [divorzi giudiziali];»;

– euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

– euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

– euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

– euro 1056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.00

– euro 1466 per i processi di valore superiore a euro 520.000. (9).

Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.»;

4. è previsto il pagamento del contributo unificato anche nelle case di lavoro e previdenza a meno che il reddito inserito nell'ultima dichiarazione dei redditi non sia inferiore euro 21256,32 (pari al doppio dell' importo di € .10.628,16 previsto dall' art. 76 del DPR.115/2002 per l' ammissione al patrocinio a spese dello Stato) e precisamente:

€.37 per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria;

€.18,50 per le controversie individuali di lavoro e quelle concernenti il pubblico impiego (pari alla metà di €.37, essendo per queste cause il contributo di lavoro ridotto alla metà).

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740;
6. Se manca la dichiarazione di cui all' art. 14 (dichiarazione di valore), il processo si presume del valore indicato al comma1, lettera g) per cui si paga € 1466.

Ricordo che il decreto legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che essendo il decreto legge citato stato pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6.7.2011 e è entrato in vigore in tale data per cui a decorrere dal 6 luglio 2011, il contributo unificato doveva essere riscosso negli importi di cui sopra per cui i responsabili delle varie cancellerie dovranno provvedere a contattare i legali che hanno iscritto a ruolo le cause nei giorni 6 e 7 luglio u.s. al fine di richiedere la regolarizzazione fiscale degli importi con integrazione dei contributi unificati fino al raggiungimento degli importi sopra indicati, nonché l' indicazione dell' indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di fax e del codice fiscale delle parti, onde non incorrere nella sanzione indicata al punto 1.

IL DIRIGENTE FF
Dott.ssa Anna Maria Lena Martini Mura

